

N. 2535708 REG.SEN.
N. 01264/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2007, proposto da:
██████████, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Bertucci,
Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Claudia Moretti in Firenze,
borgo Pinti 75/R;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra
Cappelletti, Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso Sergio Peruzzi in
Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; Azienda Sanitaria di Firenze;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n. 2906/07 del 23 marzo 2007 del
Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 4 - Servizi integrati di assistenza
sociale territoriale a firma dott.ssa Giuseppina Bitossi (Responsabile
S.I.A.S.T. n. 4 del Comune di Firenze) notificata in data 16.05.2007 al
signor ██████████ ma intestata alla signora ██████████, nonché di
ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in
particolare il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture
residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di
Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate
dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n.
1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/06/2008 il dott. Andrea Migliozi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è affetta da "atassia cerebrale e polineuropatia da carenza vitaminica e depressione maggiore associata a disturbi psicotici" nonché da "polineuropatia agli arti inferiori di natura carenziale con sindrome di immobilizzazione", infermità per la quale la [REDACTED] è stata dichiarata invalida civile al 100% nonché persona non autosufficiente, impossibilitata a deambulare senza l'aiuto dell'accompagnatore.

Alla medesima è stata riconosciuta quindi la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento per un importo rispettivamente di euro 253,17 e 455,42, venendo accolta presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) Villa Gisella, convenzionata con l'ASL di Firenze.

Il Comune di Firenze con nota del 8 aprile 2004 comunicava l'importo della quota di compartecipazione giornaliera al pagamento della retta di degenza pari a euro 3,78, quota aggiornata con nota comunale del 18 febbraio 2005 a euro 10,51.

L'Amministrazione comunale, quindi, con nota del 29 marzo 2007 comunicava la rideterminazione di detta quota di compartecipazione in questione, operata a seguito dell'avvenuta percezione dell'assegno di accompagnamento, fissandola in euro 20,60 a carico della ricorrente ed euro 18,36 a carico del padre della [REDACTED], il sig. P. [REDACTED], per un totale di 38,96 euro giornalieri. 

Con atto prot. n. 2625 del 16 aprile 2007 avente ad oggetto: "revisione retta ricovero di adulti RSA anno 2007", il Comune comunicava che a seguito della revisione della retta di ricovero effettuata con determinazione n.2906/2007 del 27/3/2007 la quota giornaliera definitiva a decorrere dall'1/3/2007 fino a nuova revisione era fissata in euro 38,96.

L'interessata ha impugnato la determinazione dirigenziale n.2906/2007 nonché in parte qua il Regolamento comunale per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali, deducendo i seguenti motivi:

Violazione di legge-dlgs n.109 del 1998 , art.3 comma 2 ter, atteso che la determinazione della quota di compartecipazione deve avvenire con riferimento alla situazione economica del solo assistito, non potendosi computare, come fatto dal Comune , la situazione economica del padre della ricorrente, quale componente del nucleo familiare;

Violazione di legge, segnatamente del dlgs n.109 del 1998 art.2 comma 6, sul rilievo che neppure è possibile computare nel reddito utile ai fini in esame la posizione economica di [REDACTED] quale soggetto tenuto agli alimenti;

Eccesso di potere – manifesta illogicità e irragionevolezza- Violazione di legge- dlgs n.109 del 1998 art.2 comma 4: la normativa quadro sui servizi sociali è diretta ad assicurare una razionale distribuzione delle prestazioni ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli ed in tale ottica sono esclusi dal calcolo ISEE sia la pensione di invalidità sia l'indennità di accompagnamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, concludendo nel merito per l'infondatezza del medesimo.

DIRITTO

Il Collegio con il gravame all'esame è chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità o meno del calcolo della quota della retta di degenza presso la RSA posta a carico della parte ricorrente come determinata dal resistente Comune di Firenze, lì dove, in particolare l'Amministrazione ha incluso nella contribuzione anche il padre della ricorrente, secondo il reddito di quest'ultimo.

Ciò precisato in ordine alla portata del thema decidendum, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ex adverso dalla difesa del resistente sul rilievo che legittimato a proporre ricorso doveva essere il padre della ricorrente e non quest'ultima.

L'eccezione è infondata.

Invero, l'entità dell'intervento economico dovuto dall'interessata per il pagamento della quota di retta di degenza nella struttura socio-assistenziale viene determinata e graduata sulla base della valutazione della situazione economica dell'utente e del suo del nucleo familiare, sempre

però con imputazione a carico dell'utente.

Accade allora che il reddito del sig. ██████████, padre della ricorrente (quale componente, quest'ultimo del nucleo familiare) è computato nella situazione reddituale della figlia ai fini della determinazione della quota che la medesima deve versare, ma è sempre e solo la stessa utente il soggetto in capo al quale sorge l'obbligo di contribuire per l'importo quantificato nei suoi confronti (anche sulla scorta della situazione finanziaria del genitore) e le somme ritenute dovute non a caso sono state richieste alla sola ricorrente, sicché la sig.ra ██████████ ben è legittimata a contestare in sede giurisdizionale il computo della compartecipazione su di essa gravante.

L'inammissibilità poi è dedotta anche sotto l'altro profilo relativo alla mancata impugnazione della normativa regolamentare comunale che reggerebbe la determinazione in questione.

Anche sotto il dedotto aspetto l'eccezione va respinta.

Invero, il provvedimento dirigenziale n.2007/DD702906 del 27 marzo 2007 avente ad oggetto: "approvazione elenchi degli utenti con variazione quota per riscossione assegno di accompagnamento o variazione oggettiva di reddito" nella sua parte narrativa cita espressamente il Regolamento per l'accoglienza di anziani presso le strutture residenziali di cui alla delibera consiliare di approvazione n.1271 del 20/12/2001 precisando che il citato regolamento "disciplina le modalità di calcolo delle rette a carico dei soggetti disabili istituzionalizzati e da istituzionalizzare"; ora, a prescindere che nella specie l'atto regolamentare da cui si fa discendere l'assunta determinazione risulta testualmente impugnato, in realtà detto Regolamento, come in prosieguo si vedrà risulta erroneamente considerato dal Comune come il corpus normativo legittimante l'adottata determinazione.

Il ricorso oltretutto ammissibile si appalesa nel merito fondato, in ragione dell'assorbente censura di violazione di legge di cui al primo motivo d'impugnazione. 

Premesso che il diritto alle cure sanitarie e all'assistenza costituisce diretta promanazione dei canoni costituzionali di cui agli artt.32 e 38 della Carta fondamentale dello Stato, la legge n.382 del 2000 di riforma dell'assistenza stabilisce che ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge stessa, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni recate dal dlgs. N.109 del 1998, come modificato dal dlgs n.130 del 2000.

Il DPCM 14/2/2001 poi ha individuato le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni al fine di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o emarginazione condizionanti

lo stato di salute.

Tali prestazioni sono a carico del Comune con eventuale compartecipazione dell'utente da prevedersi nei regolamenti comunali, con la possibilità, quindi, per il Comune di chiedere all'assistito un contributo percentuale sulla base della situazione economica dello stesso.

Il citato dlgs 31 marzo 1998 n.109 si occupa proprio della definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, prevedendo (art.2) che la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, aggiungendosi come l'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi.

Fanno da pendant alla suindicata normativa le disposizioni del Regolamento per l'accoglienza presso strutture residenziali del Comune di Firenze citato nel provvedimento impugnato che ai fini della determinazione dell'intervento economico integrativo comunale fanno riferimento alla situazione economica dell'utente e del suo nucleo familiare.

Cionondimeno, va osservato come la fattispecie fuoriesca dalle tipologie previsionali sopra illustrata, per inquadrarsi più esattamente nell'ipotesi normativa descritta dalla disposizione di cui all'art.3 comma 2 ter del dlgs n.109 del 1998 come introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130, il dove è espressamente sancito quanto segue: " limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo di prestazione e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art.3-septies comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni."



Trattasi di una norma che valorizza la situazione economica del solo

assistito considerando tale dato la base su cui andare a computare la quota di compartecipazione al costo della prestazione e riveste senz'altro un carattere derogatorio rispetto al criterio generale da prendere in considerazione ai fini per cui è causa (la situazione economica non solo dell'assistito ma anche dei componenti del suo nucleo familiare).

Ma se allora è così, nella specie, il computo della retta giornaliera a carico della ricorrente deve fare riferimento al reddito della sola utente, senza che nel calcolo vada compresa la quota del padre della signora [REDACTED] quale componente del nucleo familiare. E tanto proprio in applicazione della disposizione di favore introdotta dall'art.3 comma 2 ter del dlgs n.130/2000 sopra riportato.

Né osta all'applicazione della norma in questione, la mancata adozione del DPCM previsto dal citato dlgs, dal momento che, come già sottolineato dal giudice amministrativo in analoga vicenda (cfr TAR Sicilia Catania Sez. IV 11/172007 n.42) trattasi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni di dettaglio.

Neppure osta all'applicazione della norma di che trattasi la disciplina regolamentare comunale che in realtà riguarda i normali casi dei cittadini assistibili e non la fattispecie di carattere specifico per la quale l'art.3 comma 2 ter citato contempla l'utilizzo di un diverso parametro di computo della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni assistenziali-sanitarie. E va da sé che la ricorrente, versando nella condizione di handicap permanente grave prevista dalla legge può giovare della disposizione di favore sopra illustrata.

Da quanto sopra consegue che l'Amministrazione comunale ha erroneamente considerato nella quota di compartecipazione posta a carico della ricorrente la situazione economico-reddituale del sig. [REDACTED] (quale componente del nucleo familiare), dal cui computo deriva la quota di euro 18,36 giornalieri, quota che, invece, deve essere esclusa. La fondatezza dell'assorbente primo motivo d'impugnazione comporta l'accoglimento del ricorso (restando assorbiti gli altri mezzi di gravame) con conseguente dichiarazione di illegittimità della determinazione n.2906/2007 del 27 marzo 2007 e della nota comunale del 16 aprile 2007 prot. n.2625/S4, atti che perciò vanno annullati, siccome degli stessi si dispone l'annullamento.

Le spese e competenze del giudizio, attesa la specificità della vicenda oggetto di causa, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente


Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 NOV. 2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

